

STATUTO

Articolo 1 Costituzione e Sede - E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione per la Promozione Culturale Calabrese in Europa-ETS" in sigla "PROMOCULTURA - ETS" per il perseguimento del fine esclusivo della solidarietà sociale.

L'associazione ha sede legale in Gimigliano(CZ) al viale IV Novembre n.274.

Articolo 2 Principi e durata - L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti Principi: assenza del fine di lucro, democraticità delle strutture, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dall'associato in nome o per conto dell'associazione) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo; ai sensi della suddetta democraticità della struttura tutti gli organi dell'associazione (consiglio direttivo, collegio dei revisori eccetera) sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinario dagli associati, le cariche all'interno dei suddetti organi dell'Associazione (Presidente Vicepresidente eccetera) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi dell'Associazione devono essere associati ad eccezione del Collegio dei Revisori. La durata dell'Associazione fissata è illimitata.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione Calabria o in altre regioni senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 3 Scopi e finalità - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale (civile e/o culturale) e svolge attività in uno e più dei settori individuati all'articolo 10 comma 1 lettera a del D.Lgs numero 460/1997 e dal Codice del 3° settore e precisamente si prefigge di perseguire i seguenti scopi: migliorare la qualità ambientale della convivenza sociale agendo sul difficile rapporto tra ambiente e l'imprenditoria locale, tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo; progettare, attuare e gestire programmi ed interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti nel territorio calabrese e in particolare del suo entroterra e la loro promozione sul territorio nazionale; promuovere la conservazione dei valori, delle tradizio-

ni, degli antichi mestieri, del patrimonio di interesse ar-

cheologico, storico, architettonico ed artistico del territorio nazionale e di quello calabrese; creare le condizioni necessarie, in collaborazione con gli Enti Locali, le imprese, le Associazioni e le agenzie educative per lo sviluppo economico, il recupero e il miglioramento del territorio calabrese nel suo complesso al fine di favorire occupazione e permanenza nell'entroterra e in particolare per favorire la crescita dell'imprenditoria locale; favorire incontri, stimolare comuni programmi con Enti e associazioni operanti nel comprensorio territoriale calabrese attraverso molteplici attività ed iniziative: progettazione di eco musei del territorio di centro di educazione ambientale in collaborazione con enti locali e regionali; conoscenza del territorio: associazioni di escursioni visite guidate eccetera; organizzazione di mostre d'arte e concerti; organizzazione di corsi, convegni e conferenze aventi ad oggetto gli scopi di cui innanzi; attività editoriale: redazione di articoli riviste libri e manuali; attività didattica anche di formazione e di orientamento con possibilità di creare e/o gestire asili nido e scuole private; informazione e aiuto per lo sviluppo rurale; recupero dell'Antico patrimonio sentieristico e al contempo della memoria storica delle vie di comunicazione che attraversavano l'entroterra; gestione di strutture ricettive con rivalutazione delle tradizioni gastronomiche; formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo.

In particolare le funzioni di animazione culturale svolte dall'Associazione dovranno essere: individuare i bisogni e le risorse nascoste al fine di tradurle in opportunità anche economicamente rilevanti sollecitando gli enti competenti a definire le strategie di intervento in sintonia con le esigenze espresse dal territorio; sensibilizzazione degli abitanti: informare, suscitare attenzione, far prendere coscienza per conoscere le opportunità, orientare, assistere e promuovere iniziative progetti culturali ed economici che riguardano sia i singoli sia la collettività; promuovere le risorse il potenziale endogeno dei territori e di altri contesti territoriali e culturali al fine di accrescere l'interesse verso di essi, favorire contatti, scambi collaborazioni, ricerche e investimenti; creazione di reti: mettere in collegamento i diversi protagonisti dello sviluppo futuro del comprensorio calabrese per creare le indispensabili sinergie, integrare le competenze di ciascuno al fine di innalzare il patrimonio conoscitivo dei territori (normative analisi territoriali demografiche, economiche, turistiche bisogni formativi ecc) e renderlo funzionale allo sviluppo di progetti integrati; diffondere la cultura musicale in tutte le sue espressioni, riunendo e componendo più realtà associative umane ed artistiche, nazionali ed internazionali; formare, sostenere e promuovere l'attività specifica di un gruppo orche-

strale che esterni tutte le espressioni musicali; promuovere,

favorire, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni della cultura popolare tradizionale, mediante studi, ricerche e spettacoli e pubblicazioni; promuovere ed organizzare festival, rassegni folkloristiche, rassegne e concorsi musicali e canori; diffondere la cultura popolare tra gli emigrati per contribuire a sostenere e rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine; rivalutare e promuovere la conoscenza e la diffusione degli sport e giochi popolari; formare gruppi musicali composti da un numero variabile di elementi che propongano le espressioni musicali nelle forme e nei generi qui di seguito elencati: musica da camera, classica, Jazz, folk, liscia, Pop Rock, bandistica, leggera ed altre similari; inserire i gruppi musicali, sia interni all'associazione che esterni, nelle varie rassegne di spettacolo culturale, musicale, teatrale, cinematografico, discografico e radiotelevisivo; creare rapporti di interscambio, di apertura e di collaborazione culturale con tutte le altre associazioni che operano nel settore artistico e in quello turistico; promuovere dibattiti e conferenze, corsi e seminari con l'intervento di personaggi qualificati allo scopo di diffondere, aggiornare ed ampliare le conoscenze sulla cultura e tradizione calabrese ed Europea; diffondere iniziative artistico - culturali nelle diverse forme: pittura, scultura, poesia, teatro, danza, moda, fotografie, artigianato, gastronomia, cabaret e tante attività similari; promuovere la costituzione di biblioteche di cultura calabrese e nazionale; promuovere attività di gemellaggio tra località calabrese e località Europee; promuovere ed effettuare viaggi studi, culturali e di ricerca; organizzare e gestire corsi di formazione professionale finalizzati dalla Regione Calabria, dalla UE nonché liberi in ossequio alla LR 18/85, legge quadro numero 845/78; promuovere iniziative di carattere sociale a sostegno degli anziani, immigrati, emarginati portatori di handicap, alcolisti, minori a rischio, detenuti, tossicodipendenti, attraverso l'associazione di manifestazioni, fiere, gare, giochi, convegni, congressi, meeting e altre attività connesse al loro recupero e reinserimento nel tessuto sociale ed altre attività similari; promuovere iniziative di carattere sociale, di attività didattiche, di formazione, di recupero, di orientamento, di assistenza a sostegno dei soggetti elencati nel precedente paragrafo, attraverso anche l'organizzazione e la gestione di progetti e idee che possano favorire un loro riscatto. In sintesi gli associati della Promocultura avranno l'opportunità di agire come animatori dello sviluppo del territorio. Essi sono soggetti che conoscono e avviano processi integrati di sviluppo in collaborazione con le altre realtà territoriali, li diffondono e li fanno conoscere. Ai sensi dell'articolo 10 lettera C del decreto legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997, essi non possono svolgere at-

tività diverse da quelle individuate precedentemente nel presente articolo e ricomprese tra le altre elencate dalla lettera a) dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo ad eccezione di quelle ad essere direttamente connesse.

Articolo 4 Aderenti all'Associazione - Possono aderire all'associazione oltre ai fondatori, tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che dichiaravano di accettare lo statuto delle finalità educative e che si impegnano, ad operare per il loro conseguimento.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritto e doveri e tanto gli aderenti donne quanto gli uomini sono garantite pari opportunità.

Il numero degli associati è illimitato.

Ai sensi dell'articolo 10 lettera h) del D.L. numero 460 del 4 dicembre 1997 sono vietati partecipazioni temporanee.

Articolo 5 Criteri di Ammissione e di Esclusione degli Aderenti - La richiesta di adesione rappresentata da Presidente dell'Associazione nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Stato dell'Associazione.

L'Ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle alla sua approvazione.

Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto alla base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni proposte dalla stessa, a riunirsi in assemblea per, discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno il diritto al voto in assemblea soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di associato, una volta acquisito, a carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma del presente articolo. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi, di diritti o a termine.

Gli associati cessano di appartenere l'Associazione senza oneri, per i seguenti motivi:

- decesso, dimissioni volontarie, sopraggiunte impossibilità di effettuare le prestazioni programmate, mancato versamento della quota associativa per un anno, comportamento contrastante con gli scopi statutarî, inosservanza della disposizione dello Statuto di eventuali regolamenti o delle delibe-

razioni degli organi sociali;

-per danni morali e materiali arrecati all'associazione è, comunque, in ogni altro caso in cui socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi degli obiettivi dell'associazione.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio; contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6 Diritti e Doveri degli Associati - Gli associati hanno pari diritti, doveri dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico degli associati è deliberato dall'Assemblea, è annuale e non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Gli associati hanno diritto: di partecipare alle Assemblee (se il regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega; di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali ;di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Gli associati sono obbligati: a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazione adottate dagli organi sociali; a pagare la quota associativa; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alla finalità della dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono effettuate in modo personale, spontaneo, e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 7 Patrimonio e Risorse Economiche - Il patrimonio è

costituito da beni mobili ed immobili conferiti all'atto della Costituzione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative e contributi degli associati; contributi dei privati; contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e strumentali allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelle annuali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di quella ad essere direttamente connesse.

E' fatto obbligo agli organi dell'associazione di provvedere a vigilare sulla conservazione e mantenimento del Patrimonio

Articolo 8 Organi dell'Associazione - Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; l'Organo di controllo e revisore unico, laddove istituiti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 9 Assemblea Generale degli Associati - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo; essa è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea legge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accetta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

La convocazione dell'Assemblea è fatta in via ordinaria due volte l'anno; in via straordinaria ogni qualvolta si rende necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche sul formale richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve

essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto o posta elettronica o Pec contenente la data e loro di prima convocazione e di seconda, nonché l'ordine del giorno da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione: del programma del bilancio di previsione per l'anno successivo; della relazione di attività e del rendiconto consultivo dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione essere regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati in proprio o per delega.

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima. Ciascuno associato può essere portatore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatte eccezione per quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli indirizzi del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto.
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Associazione. Nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estensione dell'Associazione).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione

Articolo 10 Il Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di 2 a un massimo di 7 componenti. Resta in carica tre anni e dei suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e-

legge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presi-

dente (e più Vice Presidenti). Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale secondo caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Competenze del Consiglio Direttivo: fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato; determinare il programma di lavoro in base alle linee ad indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese; elegge il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) nominare il Segretario che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati; accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati; deliberare in merito al venir meno della qualifica di associati; ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; stipulare contratti di collaborazioni con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; redigere l'eventuale regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; fissare la quota associativa annuale ed eventuali altri contributi; deliberare sulla adesione e partecipazione dell'Associazione a Enti e istituzioni pubbliche private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo può nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'Associazione anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di alcuni atti o categorie di atti. La deliberazione del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario se istituito ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Articolo 11 Il Presidente - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza anche legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso il Presidente si è impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 12 Il Segretario - Il Consiglio Direttivo può nomi-

nare tra gli associati o assumere alle dipendenze dell'Asso-

ciazione un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri dei Bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione nonché dei verbali degli Organi di cui presenti statuto.

Articolo 13 Organo Di Controllo - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del Dlgs. N. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Articolo 14 Attività Secondaria L'Associazione potrà esclusivamente per scopo di auto - finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali.

Articolo 15 Dipendenti - L'Associazione può assumere il lavoratore dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni servizi socio - assistenziale.

Articolo 16 Assicurazioni - Gli associati che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 17 Bilancio - Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea che li approva a norme di legge. L'approvazione del bilancio consuntivo deve essere effettuata entro tre mesi dalla fine dell'anno solare cui si riferisce. Dal bilancio consuntivo devono risultare sia ai beni i contributi e i lasciti ricevuti sia le spese imputate in modo analitico per capitoli e voce.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro la fine dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 18 Modificati allo Statuto - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate alle Assemblea da uno degli organi o ad almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 19 Scioglimento dell'Associazione - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblico utilità, sentito un organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n.117.

Articolo 20 Norme di Funzionamento - Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, sono consegnate agli associati e congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Articolo 21 Norme di rinvio - Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa ri-

ferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione con particolare riferimento alla legge 11 agosto 1991 numero 266, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e del Decreto Ministeriale 18 luglio 2003 numero 266. In particolare per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e del Codice civile.

F.to DAVISE ROTELLA

F.to PEEPINA MINERVINI

F.to TOMMASO ROTELLA

F.to Paola Scordamaglia - segue sigillo